



UNIONE EUROPEA

POC
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

PROGETTO INLAV LOMBARDIA - INTEGRAZIONE LAVORO LOMBARDIA
POC INCLUSIONE 2014-2020
CLP: POC-DI-2023-Regione Lombardia-DG Immigrazione-001

AVVISO

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITÀ E INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO PUA-INLAV LOMBARDIA - INTEGRAZIONE LAVORO LOMBARDIA FINANZIATO A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE «INCLUSIONE 2014-2020».

CUP: E81D23000100001 - CIG: B2D03875A3

Premesso che:

- in data 27/12/2018 si è costituita l'Azienda speciale consortile servizi alla persona del territorio suzzarese - "SOCIALIS", ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine della gestione dei servizi sociali e dei servizi in gestione associata del Piano di zona dei Comuni dell'ambito di Suzzara, con operatività prevista a decorrere dal 01/07/2019;
- lo scopo dell'Azienda, così come indicato dallo Statuto, è in generale, la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socioassistenziali, sociosanitari, di integrazione socio-lavorativa, di formazione, di orientamento e promozione sociale), diffusi ed erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio dei Comuni soci consorziati;
- l'Azienda è stata individuata quale Ente Capofila per l'attuazione e realizzazione delle azioni e degli interventi previsti dal Piano di Zona 2021-2023 dell'Ambito Territoriale di Suzzara.

Richiamati:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;

- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, e in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali e prevedendo che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità;



Azienda Speciale Consortile
Servizi alla persona del territorio Suzzarese

Sede legale: P.zza Castello, 1 - 46029 Suzzara (MN)

Sede operativa: Via Mazzini, 10 - 46029 Suzzara (MN)

C.F. e P. IVA: 02575140203

PEC: aziendasocialis@legalmail.it

☎ 0376 1591801

✉ info@aziendasocialis.it

🌐 www.aziendasocialis.it

📱 WhatsApp Broadcast 333 617 0164
Salva in rubrica il numero e scrivi "Attiva"

- la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”;
- gli articoli 11 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l’art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328”, il quale prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, gli Enti possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la co-progettazione:
 - si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale,
 - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale;
- le linee guida n. 17 recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali” ANAC emanate dall’ANAC con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022;
- il documento ANCI del maggio 2017 “La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento di servizi sociali – Spunti di approfondimento”;
- il D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, il quale, nell’ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli Enti Pubblici”, prevede l’art. 55 che disciplina l’istituto della co-progettazione;
- il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26 luglio 2018 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall’ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017, e del D.lgs. n. 117/2017;
- il parere espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato numero affare 01655/2019 del 19.12.2019 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall’ANAC con nota prot. n. 91029 del 14 novembre 2019 in ordine allo schema di Linee Guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, alla luce delle disposizioni del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017 nonché dal d.lgs. 117/2017;
- la sentenza n. 131/2020 del 20 maggio 2020 della Corte costituzionale;
- le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 (“Decreto semplificazioni”), convertito dalla Legge n.120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull’art. 55 del D.Lgs. 117/2017;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l’implementazione dell’art. 55 del d.lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell’ambito di un procedimento di coprogettazione;

**Visto:**

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 480/2014;
- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 1011/2014, e il Regolamento (UE) n. 2015/207;
- il Regolamento (UE) 2017/90 della commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importo forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia - CCI 2014IT16M8PA001;
- il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014, la cui AdG, ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata nella Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione C(2014)10130 che approva determinati elementi del Programma Operativo "Inclusione" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia, assegnando tra l'altro al PON risorse aggiuntive in tema di "Accoglienza e integrazione migranti";
- la Decisione di esecuzione C(2018) 8586 del 06 dicembre 2018 che modifica la Decisione di esecuzione C(2014)10130 che approva determinati elementi del Programma Operativo "Inclusione" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia e ss.mm.ii.;
- l'Asse prioritario 3 "Sistemi e modelli d'intervento sociale" del citato PON, relativo all'attuazione dell'obiettivo tematico 9 "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni discriminazione", che persegue, tra gli altri, l'obiettivo specifico 9.2.3 Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari



di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria ed alle persone a rischio di discriminazione (Azioni di sistema e pilota);

- la Delibera CIPE 51/2018 che prevede rimodulazioni e adozioni dei Programmi operativi complementari a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale liberate dalla riduzione dei tassi di cofinanziamento nazionale sui Programmi Operativi Europei, elaborati sulla base della Delibera CIPE 10/2015, e regola le modalità con cui le risorse vengono destinate ai Programmi Complementari;
- la Delibera CIPESS n.41/2021 che istituisce i Programmi Operativi Complementari di Azione e Coesione secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le Amministrazioni centrali e regionali titolari dei Programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020;
- la Delibera CIPESS n. 40/2021 con cui è stato approvato il Programma operativo complementare di azione e coesione «Inclusione 2014-2020» di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che opera in sinergia e complementarità con il Programma operativo nazionale (di seguito PON) «Inclusione sociale» 2014-2020 Fondo sociale europeo;
- la Delibera CIPESS n. 37/2022 con cui è stata approvata la modifica al Programma operativo complementare di azione e coesione «Inclusione 2014-2020» di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un valore complessivo pari a euro 273.296.532,00 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987;
- l'Asse prioritario 2 "Sistemi e modelli d'intervento sociale", relativo all'attuazione dell'obiettivo tematico 9 "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni discriminazione", che persegue, tra gli altri, l'obiettivo specifico 9.2 "Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili;
- la Convenzione del 16 marzo 2018 tra l'Autorità di Gestione e la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, con la quale la medesima Direzione Generale, nella persona del Direttore Generale, è stata designata, ai sensi dell'art.123 comma 6 del regolamento (UE) N. 1303/2013, quale Organismo Intermedio del PON Inclusione (nel prosieguo: DG Immigrazione), registrata dalla Corte dei Conti in data 30 aprile 2018 n. prot. 8335 all'esito del preventivo controllo di legittimità;
- i successivi Addendum alla Convenzione suddetta, tra cui l'Addendum del 26 gennaio 2023 con il quale sono assegnate alla DG Immigrazione risorse pari a euro 13.930.509,40 a valere sull'Asse 2 del Programma operativo complementare di azione e coesione «Inclusione 2014-2020»;
- la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- il Decreto Direttoriale n. 406 del 1° agosto 2018, che approva la "Nota Metodologica per il calcolo di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 67.1 (b) del Regolamento (UE)1303/2013";
- il Decreto Direttoriale n. 319 del 17 settembre 2019 che approva la Nota metodologica che riporta le tabelle standard dei costi unitari del personale - CCNL Comparto Sanità;



- il Decreto Direttoriale n. 198 del 2 luglio 2020 che approva la Nota metodologica che riporta le tabelle standard dei costi unitari del personale CCNL comparto UNEBA (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- il DM n. 72 del 31 marzo 2021 recante “Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
- la Legge Regionale n. 22 del 28 settembre 2006, così come modificata dalla Legge Regionale n. 9 del 4 luglio 2018, che promuove la piena occupazione, la qualità, la regolarità, la sicurezza e la stabilità del lavoro e attribuisce alla Regione le competenze per la promozione di sistemi di riconoscimento delle condizioni di qualità, regolarità e sicurezza del lavoro;
- la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”;
- la Legge Regionale 24 giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità” ed in particolare l'art. 5 bis “Azioni orientate alla prevenzione e al contrasto dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro”;

Visto:

- il “Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)”, approvato il 20 febbraio 2020 dal Tavolo Operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito dall'articolo 25-quater del Decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018;
- le “Linee Guida Nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”, redatte nell'ambito del “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)” e approvate dal Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 2021 in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Premesso che:

- con nota prot. n. 3302 del 29 ottobre 2021 la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito DG



Immigrazione), nel quadro dell'attuazione del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato in agricoltura (2020-2022) e nella prospettiva di allargare gli ambiti di intervento anche a comparti diversi da quello agricolo interessati dal fenomeno, ha comunicato alle Regioni e Province Autonome più sviluppate e in transizione l'intenzione di finanziare progetti finalizzati alla realizzazione di interventi di supporto all'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo;

- Regione Lombardia, aderendo all'invito della DG Immigrazione e avviando da subito una collaborazione con ANCI Lombardia ed Università degli studi di Milano Bicocca, ha elaborato insieme ai soggetti citati la progettazione esecutiva denominata "INLAV Lombardia – INtegrazione LAVoro Lombardia", trasmessa alla DG Immigrazione con nota prot. n. E1.2022.0177212 del 20 maggio 2022, integrata con note prot. n. E1.2022.286496 del 25 luglio 2022 e n. E1.2022.0335771 del 16 settembre 2022 e infine approvata con nota prot. n. 2778 del 03 ottobre 2022 dal Direttore Generale della DG Immigrazione;
- in data 14 novembre 2022 è stato firmato digitalmente l'Accordo di Partenariato per l'attuazione del progetto "INLAV Lombardia – INtegrazione LAVoro Lombardia", di cui allo schema approvato con DGR N. XI/7129 del 10 ottobre 2022, tra Regione Lombardia, in qualità di soggetto beneficiario capofila, ANCI Lombardia ed Università degli Studi di Milano Bicocca, in qualità di soggetti partner di progetto, con il quale è stata formalizzata la collaborazione delle parti e sono stati disciplinati i reciproci impegni;
- in data 13 luglio 2023, sulla base dello schema approvato con DGR n. 575 del 03 luglio 2023 è stata firmata digitalmente la Convenzione di Sovvenzione per il finanziamento del progetto "INLAV Lombardia" tra la DG Immigrazione, Organismo Intermedio del Programma POC Inclusion, e la Regione Lombardia, beneficiario soggetto capofila di progetto;
- Regione Lombardia, con nota prot. n. E1.2023.0334858 del 16 agosto 2023, ha comunicato alla DG Immigrazione l'avvenuto avvio delle attività progettuali in data 13 luglio 2023;

Dato atto altresì che:

- con DDUO n. 17613 del 9 novembre 2023 Regione Lombardia, in accordo con i partner di progetto ANCI Lombardia e Università degli Studi di Milano Bicocca, ha approvato apposita manifestazione di interesse per promuovere le candidature e giungere a individuare gli Ambiti Territoriali Sociali della Lombardia interessati all'attivazione sperimentale di punti unici di accesso (one-stop-shop) denominati PUA INLAV e dedicati – nell'ambito dei rispettivi territori – all'emersione del lavoro sommerso e dello sfruttamento lavorativo;
- la manifestazione di interesse di cui sopra, aggiornata dapprima con DDUO n. 20375 del 19 dicembre 2023 e successivamente con DDUO n. 1785 del 31 gennaio 2024, è stata pubblicata sul sito Bandi e Servizi di Regione Lombardia, utilizzato per la registrazione delle candidature presentate da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, con scadenza alle ore 12:00 del 07 febbraio 2024;
- con DDG n. 2669 del 15 febbraio 2024, il Direttore Generale all'Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia ha provveduto a costituire il Nucleo di Valutazione per svolgere l'istruttoria delle istanze di candidatura presentate a valere sulla Manifestazione di interesse sopra richiamata, dalle cui risultanze pervenire alla individuazione dei 12 Ambiti Territoriali Sociali che parteciperanno alla sperimentazione del punto unico di accesso (PUA INLAV) nell'ambito del Progetto INLAV Lombardia;
- con DDUO n. 3775 del 6 marzo 2024 sono state approvate le risultanze dell'attività istruttoria svolta dal Nucleo di Valutazione e sono state pertanto individuate le 12 istanze, e relativi Ambiti Territoriali Sociali proponenti, finanziabili ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al Progetto INLAV Lombardia;



- all'interno del periodo complessivo di sviluppo del Progetto INLAV Lombardia, le azioni di strutturazione dei punti unici di accesso con i relativi interventi sono state previste su un arco temporale di 14 mesi;
- per la realizzazione delle sperimentazioni sul territorio del Modello INLAV di punto unico di accesso per l'emersione del sommerso e l'inclusione sono previste, in conformità al Piano finanziario di progetto, risorse pari ad € 1.800.369,12 le quali rientrano nell'ambito del finanziamento complessivo di euro 3.999.931,57 approvato dalla DG Immigrazione per attuare il Progetto regionale "INLAV Lombardia" – CUP E81D23000100001 – a valere sul Programma POC Inclusione 2014-2020. Considerato il coinvolgimento di 12 Ambiti Territoriali Sociali per l'implementazione operativa di 12 PUA INLAV con servizi dedicati, il contributo disponibile per la sperimentazione di ciascun PUA INLAV con relativi servizi sull'intero periodo previsto di 14 mesi è pari a € 150.030,76;
- gli Ambiti Territoriali Sociali, individuati da Regione Lombardia attraverso la Manifestazione di interesse sopra richiamata, saranno quindi i protagonisti, insieme alle rispettive reti di collaborazioni già attive o da attivare ex novo, della fase di sperimentazione sui territori del Modello INLAV, la quale riveste assoluta importanza nel quadro progettuale dal momento che integra le azioni concrete atte a raggiungere i destinatari finali, ossia le vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo. In tal senso, i 12 Ambiti Territoriali Sociali vengono a configurarsi quali partecipanti diretti all'attività di progetto e attuatori della stessa: in quanto tali, essi gestiscono risorse finanziarie di progetto connesse alla realizzazione dell'operazione di rispettiva competenza, operano senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese da loro direttamente sostenute;

Premesso che:

- Azienda Socialis ha presentato in data 31/01/2024 la propria candidatura in risposta alla manifestazione di interesse pubblicata da Regione Lombardia in data con DDUO n. 17613 del 9 novembre 2023, in accordo con i partner di progetto ANCI Lombardia e Università degli Studi di Milano Bicocca, per promuovere le candidature e giungere a individuare gli Ambiti Territoriali Sociali della Lombardia interessati all'attivazione sperimentale di punti unici di accesso (one-stop-shop) denominati PUA INLAV e dedicati – nell'ambito dei rispettivi territori – all'emersione del lavoro sommerso e dello sfruttamento lavorativo;
- con DDUO n. 3775 del 6 marzo 2024 sono state approvate le risultanze dell'attività istruttoria svolta dal Nucleo di Valutazione e sono state pertanto individuate le 12 istanze, e relativi Ambiti Territoriali Sociali proponenti finanziabili, tra cui Azienda Servizi alla persona del territorio suzzarese – Socialis, per l'ambito di Suzzara;
- all'interno del periodo complessivo di sviluppo del Progetto INLAV Lombardia, le azioni di strutturazione dei punti unici di accesso con i relativi interventi sono state previste su un arco temporale di 14 mesi;

Considerato:

- che il Progetto "INLAV Lombardia – INtegrazione LAVoro Lombardia" è frutto di una co-progettazione ed è svolto in collaborazione con ANCI Lombardia e Università degli Studi di Milano Bicocca per perseguire l'interesse comune di realizzare nel territorio regionale un intervento strutturato in risposta al problema del fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento lavorativo che interessa diversi comparti produttivi e colpisce i soggetti più fragili e vulnerabili (tra cui i migranti);
- per conseguire le finalità di cui sopra, il progetto ha previsto:



- o azioni di sistema volte a sensibilizzare le comunità sul tema e corroborare le competenze dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo dell'identificazione e del reinserimento socio-lavorativo;
- o processo dinamico di costruzione, a partire dai contenuti delle Linee-Guida nazionali in materia, di un Modello per l'emersione del sommerso e l'inclusione in Lombardia (Modello INLAV), inteso quale strumento di intervento per la prevenzione ed il contrasto dello sfruttamento lavorativo e per la presa in carico delle vittime/potenziati vittime di tale fenomeno, che possa utilmente integrarsi nella programmazione dei Piani di Zona locali o comunque fornire contributi di arricchimento in termini metodologici ed ermeneutici aprendo nuovi sguardi sul territorio e i relativi bisogni e che sia in grado di adattarsi plasticamente alle diverse scene territoriali e confrontarsi con le specifiche richieste di volta in volta emergenti;
- o percorso di sperimentazione del Modello INLAV su alcuni territori lombardi, mediante il coinvolgimento di 12 Ambiti Territoriali Sociali interessati presso i quali co-progettare e attivare un punto unico di accesso – PUA INLAV dedicato all'emersione del lavoro sommerso e dello sfruttamento lavorativo, con interventi dedicati di informazione, contatto e identificazione, presa in carico e accompagnamento ai servizi territoriali delle vittime o potenziali vittime, tenendo conto delle specificità dei territori coinvolti anche in ragione dei diversi settori economici di volta in volta attenzionati. Tale percorso rappresenta la possibilità concreta per lavorare sul tema dello sfruttamento lavorativo, costruire o consolidare una rete territoriale di sinergie e collaborazioni attorno al medesimo tema e mettere in luce le modalità più efficaci di intervento;
- o validazione e perfezionamento del Modello INLAV e dei suoi contenuti, sulla scorta dei percorsi empirici di sperimentazione sviluppati presso gli Ambiti Territoriali Sociali, attraverso la valutazione degli effetti ivi prodotti in relazione agli strumenti e alle modalità di volta in volta utilizzate, per avviare infine azioni di diffusione del Modello anche ad altri territori lombardi. Come emerge, il Modello INLAV può pensare di consolidarsi soltanto grazie agli apporti e alle interpretazioni locali;
- gli obiettivi dell'intero progetto e in particolare della fase fondamentale di sperimentazione del Modello INLAV sul territorio, ossia favorire l'emersione del lavoro irregolare e promuovere l'inclusione socio-lavorativa delle vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, intercettando e coinvolgendo un target specifico di destinatari, cittadini di paesi terzi che risiedono regolarmente in Lombardia, sono perseguiti attraverso un approccio integrato di azioni, soggetti e servizi e riconoscendo un ruolo essenziale in capo agli Enti Locali (aggregati negli Ambiti Territoriali Sociali, scelti quali protagonisti della sperimentazione del Modello e dei Servizi INLAV in quanto soggetti territorialmente competenti per le politiche sociali) insieme ai soggetti del Terzo Settore che operano in sinergia con i primi e insieme agli operatori pubblici e privati competenti in materia di servizi al lavoro e inserimento socio-lavorativo;

Richiamati:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, e in particolare degli organismi non lucrativi di utilità



sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali e prevedendo che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità;

- la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”;
- gli articoli 11 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l'art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328”, il quale prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, gli Enti possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- le “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la co-progettazione:
 - o si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale,
 - o trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;
- le linee guida n. 17 recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali” ANAC emanate dall'ANAC con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022;
- il documento ANCI del maggio 2017 “La co-progettazione e il codice degli appalti nell'affidamento di servizi sociali – Spunti di approfondimento”;
- il D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, il quale, nell'ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli Enti Pubblici”, prevede l'art. 55 che disciplina l'istituto della co-progettazione;
- il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26 luglio 2018 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017, e del D.lgs. n. 117/2017;
- il parere espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato numero affare 01655/2019 del 19.12.2019 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 91029 del 14 novembre 2019 in ordine allo schema di Linee Guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, alla luce delle disposizioni del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017 nonché dal d.lgs. 117/2017;
- la sentenza n. 131/2020 del 20 maggio 2020 della Corte costituzionale;



- le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), convertito dalla Legge n.120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;

Richiamati:

- i documenti di indirizzo prodotti dai Partner di Progetto ANCI e Università di Milano-Bicocca;
- gli Orientamenti teorici, metodologici e operativi – Modello INLAV
- lo Schema di sintesi PUA e Servizi INLAV
- la Proposta di modello organizzativo del punto unico di accesso (PUA)
- Linee guida per la rendicontazione degli Ambiti Territoriali Sociali

Visto lo schema di Piano Esecutivo Locale in fase di definizione condivisa tra Azienda Socialis, Anci, Università di Milano-Bicocca, allegato alla presente a titolo indicativo e in forma di bozza;

Preso atto quindi che le attività progettuali verranno definite con precisione tramite un percorso di co-design tra Azienda Socialis, ANCI e Università Bicocca, al fine di addivenire alla definizione di un modello operativo per il contrasto allo sfruttamento lavorativo realmente adeguato alle specificità territoriali, aderente a quanto definito nei documenti sopra richiamati;

Tenuto conto dell'indirizzo a Procedere del CdA di Azienda Socialis come da Delibera del 07/07/2024;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI INDICE UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA

per individuare soggetti del Terzo Settore, che manifestino la disponibilità alla co-progettazione e alla gestione di attività a parziale realizzazione di interventi a valere sul Programma POC Inclusione 2014-2020 cui fa riferimento l'accordo di collaborazione approvato da Regione Lombardia in data con DDUO n. 17613 del 9 novembre 2023

Art.1 – Oggetto

Il presente Avviso di co-progettazione, emanato per ragioni di interesse generale, ha l'obiettivo specifico di implementare politiche territoriali efficaci per il contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del sommerso, in particolare con la realizzazione di un modello innovativo punto unico d'accesso che funga da snodo informativo, di orientamento e coordinamento di opportune attività di outreach, inclusione e referral, in collaborazione con i servizi sociali, socio-sanitari e le realtà della società civile presenti sul territorio.

In conformità alle specifiche del progetto definite da Regione Lombardia in collaborazione con i partner le modalità esecutive specifiche andranno definite tramite accordi di collaborazione pubblico-privati che permettano, a partire dalla rilevazione accurata dei dati socio-economici, di definire un modello adeguato alle caratteristiche del territorio di attuazione, evidenziando elementi di esportabilità e implementando policy stabili e durature.

Art. 2 – Attività di progetto

Nello specifico con la collaborazione oggetto della presente manifestazione si intende individuare attori del Terzo Settore competenti per lo svolgimento delle azioni previste nella documentazione di progetto richiamata in premessa e allegata alla presente, con specifico riferimento alle attività di:



Intercettazione: tramite la creazione di uno sportello (anche mobile), ad accesso libero e/o su appuntamento, per fornire consulenza, supporto, orientamento. Lo sportello svolgerà inoltre attività di identificazione di vittime secondo PNA e linee guida UNHCR, orientamento sulla fuoriuscita dallo sfruttamento, invio ai programmi di protezione sociale o attivazione programmi di rimpatrio volontario assistito, invio a sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Permetterà l'invio ad altri programmi di assistenza (CAV, servizi sociosanitari). Ulteriori funzioni, così come le modalità di apertura e accesso saranno definite in fase di co-progettazione con i soggetti coinvolti

Outreach e Referral: prevedendo un set di attività partecipate per la mappatura, l'ingaggio, l'incontro, la sensibilizzazione, la consultazione delle persone presso i luoghi e nell'ambiente di vita delle persone e delle famiglie, anche in modo informale e diretto. Particolare attenzione sarà data a luoghi di culto, negozi etnici, ritrovi informali, eventuali festività delle comunità presenti sul territorio.

Mediazione linguistica e culturale: Supporto alle attività di conoscenza e interazione con persone, famiglie e gruppi di persone straniere che non padroneggiano la lingua italiana. Superamento delle barriere linguistiche e culturali e facilitazione dei contatti.

Consulenza legale – amministrativa su aspetti lavorativi per le persone che si rivolgono al PUA, per i datori di lavoro, e le amministrazioni in collaborazione con gli enti preposti.

Messa in protezione: eventualmente riservata a soggetti vulnerabili e a rischio, specie a seguito di segnalazioni di sfruttamento lavorativo e/o tratta di esseri umani. Supporto legale, abitativo, sociale per il tempo necessario.

Art. 3 – Corrispettivo del servizio e durata

Le risorse complessive per la validità dell'attività previste, dal 01/10/2024 al 30/07/2025 oggetto del presente avviso sono quantificate per un massimo di: € 80.992,00 (omnicomprensive).

L'Azienda Socialis riconosce, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e nell'ambito delle risorse sopra indicate i contributi per l'espletamento delle attività individuate dal presente avviso.

Tali contributi saranno corrisposti secondo i seguenti termini e modalità di erogazione:

- acconti pari al 30% del totale del contributo a seguito della prima mensilità dall'avvio del progetto;
- acconti pari al 16 % al fronte di coerente rendicontazione al termine di ciascun trimestre (I, II, III) e della corrispondente erogazione di risorse da parte di Regione Lombardia – come indicato nelle Linee guida per la Rendicontazione degli Ambiti Sociali Territoriali previste dal progetto
- Saldo finale a conguaglio al termine delle attività progettuali e a fronte della presentazione di idonei giustificativi di spesa.

Art. 4 – Utenti destinatari dell'intervento

Gli interventi diretti sono rivolti a potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, migranti che necessitano di consulenza rispetto alla propria situazione documentale, soggetti vulnerabili, specie se in situazioni di povertà grave, senza dimora o a rischio abitativo.

Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare all'avviso e requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma V della L. 328/2000 e dall'art. 2 del DPCM 30 marzo 2001 e dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che hanno nel proprio Statuto e/o Atto Costitutivo finalità e/o svolgimento di attività coerenti con l'oggetto del presente Avviso:



- le imprese sociali di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
- gli organismi della cooperazione;
- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte negli albi regionali delle cooperative sociali istituiti ai sensi dell'art. 9 della medesima legge ovvero iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 32, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritte nei registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art. 6, legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ovvero iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- le fondazioni;
- gli enti di patronato;
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgano attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore);
- ogni altro soggetto senza scopo di lucro individuato come tale dalla normativa nazionale;
- le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 35, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale istituiti ai sensi dell'art. 7, legge 7 dicembre 2000, n. 383 ovvero iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo.

Al momento della presentazione della manifestazione di interesse i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti dall'Avviso e dai relativi allegati.

Art. 6 - Operatori

In termini di organico il Soggetto Partner dovrà garantire idoneo personale conformemente ai servizi, ore di lavoro e figure professionali che saranno individuati in sede di co-progettazione. In particolare, dovrà essere garantita la presenza di figure professionali dotate delle competenze necessarie per la gestione dei Servizi oggetto della presente manifestazione.

Il Soggetto Partner potrà avvalersi, altresì, di operatori del volontariato, del servizio civile, ecc., a supporto del personale indicato nel progetto, nel rispetto della normativa di settore e con le adeguate garanzie assicurative.

Il progetto dovrà evidenziare la presenza programmata delle figure professionali proposte, delle ore di lavoro e dei servizi offerti.

Tutto il personale impiegato dovrà essere tecnicamente preparato, fisicamente idoneo e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti dell'utenza. Inoltre, dovrà garantire il diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali di tutti gli utenti, dei fatti e delle circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento n. 2016/679/UE.

Art. 7 - Criteri di valutazione dell'idoneità delle proposte

Le proposte progettuali saranno esaminate e valutate da apposita Commissione tecnica, da nominarsi con atto dirigenziale, dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle candidature.



La procedura in questione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un'unica proposta, fermo restando il conseguimento del punteggio minimo.

Le proposte progettuali dovranno essere formulate in modo sintetico (max 15 pagine, formato A4, carattere Times New Roman dimensione 12, interlinea 1,5) e dovranno indicare anche il piano dei costi con evidenza delle risorse stanziare a compartecipazione.

La partecipazione alla procedura di selezione avviene a completo rischio dei concorrenti.

La Commissione provvederà, in una o più sedute, alla valutazione delle candidature ammesse in base ai successivi criteri qualitativi. Al termine della valutazione, la Commissione redigerà una graduatoria complessiva delle candidature pervenute in base al punteggio ottenuto da ciascun partecipante.

All'esito dei lavori della Commissione si procederà alla convocazione del/dei soggetto/i selezionato/i per l'avvio del lavoro di co-progettazione.

Dell'esito della selezione verrà data comunicazione agli interessati via PEC e sul sito dell'Azienda Socialis. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi si terrà conto dei seguenti elementi e criteri di valutazione:

1. Qualità della proposta progettuale complessiva (Qualità complessiva della proposta in base alle modalità organizzative proposte)	Punti 10	ELEVATA	Punti 10
		BUONA	Punti 8
		SUFFICIENTE	Punti 6
		SCARSA	Punti 3
		ASSENTE	Punti 0
2. Professionalità messe a disposizione per la gestione dei servizi (appropriatezza, qualifica, varietà, esperienza)	Punti 8	ELEVATA	Punti 8
		BUONA	Punti 6
		SUFFICIENTE	Punti 4
		SCARSA	Punti 2
		ASSENTE	Punti 0
2. Esperienza pregressa nell'ambito di servizi espletati a favore di persone vittime di tratta e/o per il contrasto allo sfruttamento lavorativo	Punti 8	ELEVATA	Punti 8
		BUONA	Punti 6
		SUFFICIENTE	Punti 4
		SCARSA	Punti 2
		ASSENTE	Punti 0
3. Elementi progettuali volti a valorizzare la rete dei servizi del territorio e della società civile	Punti 8	ELEVATA	Punti 8
		BUONA	Punti 6
		SUFFICIENTE	Punti 4
		SCARSA	Punti 2
		ASSENTE	Punti 0
5. Cofinanziamento del proponente	Punti 6	ELEVATA	Punti 6
		BUONA	Punti 4
		SUFFICIENTE	Punti 3
		SCARSA	Punti 1
		ASSENTE	Punti 0



La proposta progettuale dovrà raggiungere il punteggio minimo di punti 24 quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi alla presente procedura. La commissione procederà alla valutazione comparativa delle proposte con assegnazione del punteggio conseguito da ciascuno.

La Commissione, altresì, avrà facoltà durante l'espletamento della procedura di chiedere delucidazioni o integrazioni.

Si prevede espressamente opzione di variante in caso di prosecuzione del progetto o di attribuzione di risorse aggiuntive a valere anche su altre linee di finanziamento, ovvero nelle ipotesi di proroga tecnica nelle more di successiva aggiudicazione ai sensi dell'art 106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Si prevede, altresì, alla luce di sopravvenute disposizioni da parte del soggetto finanziatore, di richiedere al Soggetto Partner, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di co-progettazione, qualora si ritenga necessario apportare modifiche, integrazioni ed aggiornamenti alla proposta progettuale.

Art. 8 – Modalità di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di co-progettazione dovranno far pervenire, entro il giorno **09/09/2024 alle ore 12.00** - esclusivamente via PEC all'indirizzo: aziendasocialis@legalmail.it la propria istanza, unitamente agli allegati richiesti, il tutto firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante.

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda dovrà riportare la seguente dicitura: **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE DI PARTNERSHIP DI ATTIVITÀ E INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO PUA-INLAV LOMBARDIA – INTEGRAZIONE LAVORO LOMBARDIA**

L'istanza di manifestazione di interesse completa di ogni sua parte, in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e firmata dal legale rappresentante, dovrà contenere:

- la completa denominazione, la natura, la forma giuridica, la sede legale ed eventuale sede operativa, i numeri di CF e P. IVA;
- le generalità del Legale Rappresentante e dell'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli impegni connessi con l'istanza di manifestazione di interesse;
- la dichiarazione di obbligarsi ad adottare un sistema di contabilità separata ed informatizzata (ovvero utilizzo di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti);
- la dichiarazione di obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il nominativo del referente dell'azione, l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la trasmissione dell'istanza e per ricevere comunicazioni, il numero di telefono.

In caso di composizione plurisoggettiva, l'istanza di manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incombenza al Legale Rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dall'impegno di costituzione e mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti, allegato alla manifestazione di interesse.

Il progetto presentato dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

- DESCRIZIONE PROGETTO E PIANO ECONOMICO
- FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

Non è ammesso che un candidato partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla presente procedura dello stesso e del raggruppamento al quale l'operatore partecipa. È vietata, altresì, la contemporanea partecipazione degli operatori che abbiano gli stessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza. In caso di ATI/ATS/RTI le funzioni e/o parti di progetto svolte da ciascun partecipante membro devono essere preventivamente definite e obbligatoriamente specificate. La predetta modulistica dovrà essere firmata digitalmente, ovvero in modalità autografa, con contestuale allegazione di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Sono considerate inammissibili – e quindi comunque escluse dalla valutazione – le proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:

- a) pervenute oltre il termine stabilito dal presente Avviso;
- b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell'art. 4 del presente Avviso o prive dei requisiti di accesso stabiliti dal presente Avviso;
- c) prive di firma.

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra, verrà data comunicazione formale.

NB: solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l'Azienda procederà a richiedere integrazioni/chiarimenti.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") si informa che i dati forniti dall'Ente verranno trattati dalla Azienda Socialis per le finalità connesse alla presente manifestazione di Interesse che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. L'Ente proponente ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa. I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi art. 32 del GDPR ad opera di soggetti appositamente incaricati e autorizzati.

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l'Azienda Speciale Consortile Socialis. Il Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Direttore Generale dell'Azienda, dott.ssa Maria Elena Margonari.

Il Responsabile Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR dell'Azienda Speciale Consortile Socialis è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

Con la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato nell'Azienda dei lavori del tavolo di co-programmazione.



Art. 10 – Obblighi in materia di trasparenza

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

Art. 11 – Elezione di domicilio e comunicazioni

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC e tramite mail agli indirizzi indicati nella domanda medesima.

Art. 12 - Clausole di salvaguardia

Il presente avviso non ha valore vincolante per l'Azienda Socialis, nel senso che il presente avviso non può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativo per questa Azienda e nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità potrà essere vantata in ordine all'affidamento della progettazione ed alla realizzazione delle attività per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta al presente Avviso.

Le azioni e gli interventi di cui al presente avviso ed alle azioni conseguenti saranno finanziati da contributo statale, se ed in quanto approvati dai relativi organismi, secondo i criteri e modalità prestabiliti dall'Avviso pubblico più volte citato e da eventuali successive disposizioni. Pertanto soltanto al termine della fase di coprogettazione, anche in raccordo ad altri eventuali soggetti, e soltanto in caso di attribuzione e riconoscimento del contributo statale, che si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione di sovvenzione tra organo statale e Azienda, l'affidamento verrà perfezionato e nei termini del progetto ammesso. In caso di mancata assegnazione del finanziamento, il soggetto partner non potrà pretendere dall'Azienda Socialis. Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie e di co-progettazione.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

Si indica come Responsabile Unico del presente Procedimento il dott. Soregotti Carlo, Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'ambito di Suzzara.

Riferimenti telefonici: 0376 1591801

Indirizzo di posta elettronica: info@aziendasocialis.it

indirizzo di posta elettronica certificata: aziendasocialis@legaimail.it

Art. 14 - Chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della presente selezione, presentati esclusivamente in lingua italiana, e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla selezione o sullo svolgimento di essa possono essere presentate e trasmesse all'Azienda per mezzo mail: info@aziendasocialis.it entro il termine del **04/09/2024**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine.

I chiarimenti resi dall'Azienda saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

È pertanto onere delle imprese concorrenti visionare il sito internet dell'Azienda Socialis prima dell'invio dell'offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

Art. 17 - Ricorsi

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

Art. 18 – Disposizioni finali

L'Azienda Socialis si riserva la facoltà di non dare luogo alla presentazione del progetto al Ministero, qualora le manifestazioni di interesse siano ritenute non pienamente ed ampiamente coerenti con la presentazione del progetto stesso. L'Azienda Socialis è infatti l'Ente capofila del progetto e referente per il Ministero della correttezza dello stesso in ogni sua fase, dalla presentazione, all'attuazione, al monitoraggio.

Il presente atto viene reso pubblico tramite il sito internet istituzionale di Azienda Socialis www.aziendasocialis.it

Si allega:

- Istanza di manifestazione di interesse (All. 1);
- Orientamenti teorici, metodologici e operativi – Modello INLAV (All. 2)
- Schema di sintesi PUA e Servizi INLAV (All. 3)
- Proposta di modello organizzativo del punto unico di accesso (PUA) (All. 4)
- Linee guida per la rendicontazione degli Ambiti Territoriali Sociali (All. 5)
- Schema di convenzione (All. 6)
- Schema di piano esecutivo locale – Suzzara – bozza (All. 7)

Suzzara, li 23/08/2024